



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DEI SERVIZI PER IL LAVORO E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante *“Legge-quadro in materia di formazione professionale”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 4 gennaio 1990 n. 1 recante *“Disciplina dell'attività di estetista”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della salute del 21 marzo 1994, n. 352, recante *“Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017 n. 57 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante *“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni Generali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230 recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.38 del 15 febbraio 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale è stato conferito al Dott. Massimo Temussi l'incarico di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA l'istanza presentata in data 16 ottobre 2024 (MDL-2024101608701) per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista, del diploma VTCT (livello 3) nell'estetica e dell'attestato VTCT (livello 3) nei principi dei trattamenti di bellezza e della spa, conseguiti presso la International Revolution S.r.l. di Oristano (OR) e rilasciati in Gran Bretagna in data 6 febbraio 2023, alla signora Pala Giorgia, cittadina italiana;

VISTA la nota del 11 novembre 2024 (prot. n. 44/18880) di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, con contestuale richiesta di integrazione documentale concernente le certificazioni rilasciate dall'istituto di formazione professionale che forniscano dettagli in merito alle materie e al numero delle ore di formazione teorico-pratica maturate ai fini del conseguimento dei titoli, la documentazione fiscale attestante eventuale esperienza lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di estetista, la specifica di volere il riconoscimento del titolo di estetista come lavoratrice dipendente, come indicato nell'istanza, oppure come lavoratrice autonoma e se la Regione di residenza indicata nell'istanza (Sardegna) corrisponda a quella ove s'intenda espletare l'eventuale misura compensativa;

VISTA la mail del 11 dicembre 2024 (prot. n. 44/21202) con cui è stato sollecitato l'invio della documentazione integrativa richiesta con mail 11 novembre 2024 (prot. n. 44/18880), anticipando all'istante l'emanazione del preavviso di rigetto in caso di mancato riscontro entro e non oltre 10 giorni;

VISTA la comunicazione dei motivi ostativi del 28 gennaio 2025 (prot. A41N9XY/1680), ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, all'accoglimento dell'istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di estetista, nella quale, nel comunicare che non risulta ancora pervenuta la documentazione integrativa necessaria ai fini dell'esame e della definizione dell'istanza presentata, si è invitata l'istante a trasmettere eventuali controdeduzioni idonee a superare quanto sopra comunicato, supportate da adeguata documentazione, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto;

VISTA la comunicazione del 12 febbraio 2025 (prot. A41XN9XY/3169 del 13 febbraio 2025) con cui l'istante riscontra all'Amministrazione;

VISTA la mail del 27 febbraio 2025 (prot. A41XN9XY/4251 del 27 febbraio 2025) di comunicazione di riesame del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale di estetista dopo controdeduzioni ex lege 241/90 e s.m.i. inerente alla scelta misura compensativa consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento della durata di 3 mesi ai fini del riconoscimento dei titoli sopra menzionati;

VISTA la mail di sollecito della scelta della misura compensativa del 1° aprile 2025 (prot. A41XN9XY/6784 del 1° aprile 2025) oltre che tramite riscontro formale, anche compilando l'apposita sezione "Misura compensativa" sul portale CLICLAVORO dedicato;

VISTA la mail del 14 aprile 2025 (prot. A41XN9XY/7954 del 15 aprile 2025) con cui l'istante comunica la scelta della prova attitudinale quale misura compensativa;

VISTA la mail del 22 aprile 2025 (prot. A41XN9XY/8344 del 22 aprile 2025) di assegnazione della misura compensativa, indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna, consistente in una prova di esame su tre materie;

VISTA la corrispondenza intervenuta tra l'istante, l'Amministrazione e la Regione Autonoma della Sardegna (prot. A41N9XY/8443 del 24 aprile 2025; prot. A41N9XY/11820 del 11 giugno 2025; prot. A41N9XY/11939 del 13 giugno 2025; prot. A41N9XY/12361 del 23 giugno 2025; prot. A41N9XY/13473 del 8 luglio 2025; prot. A41N9XY/17232 del 1° settembre 2025 e prot. A41N9XY/18032 del 10 settembre 2025);

VISTA la mail del 16 settembre 2025 (prot. n. A41N9XY/18475 del 16 settembre 2025) con cui l'istante richiede il riesame della pratica sottolineando di volere il riconoscimento esclusivamente come lavoratrice dipendente;

CONSIDERATO che i titoli di qualificazione professionale presentati dalla richiedente possono essere riconosciuti ai sensi degli articoli 19, comma 1, lettera d), e 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in ragione della corrispondenza del programma di formazione effettuato dalla signora Pala Giorgia a quello previsto dalla normativa italiana ai sensi della legge del 4 gennaio 1990 n. 1;

DECRETA

Articolo unico

1. Per quanto in premessa indicato, sono riconosciuti, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, esclusivamente in qualità di lavoratrice dipendente, i diplomi "VTCT Level 3 diploma in

Beauty Therapy General” e “VTCT Level 3 award in principles of beauty and spa treatments”, rilasciati in Gran Bretagna in data 6 febbraio 2023 alla signora Pala Giorgia, nata a Oristano (OR) il 14 aprile 1996.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx>.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Temussi

Siglato

MCP/GC

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.